

## Domande & Risposte

### Domanda 1

*Nel caso di sussidi concessi a persone che non sono in grado di lavorare a causa delle misure governative (ad esempio, lavoratori nel ristorante, ma anche coloro che devono rimanere a casa per prendersi cura dei figli, data la chiusura delle scuole), quale documento/procedura è necessario provare la loro condizione? Le persone che non lavorano devono chiedere una sospensione dell'occupazione/una aspettativa?*

### RISPOSTA

**Le norme nazionali sull'ammissibilità relative all'FSE dovrebbero determinare ciò che è ammissibile. Gli Stati membri dispongono di ampia flessibilità nella definizione dei costi ammissibili, in quanto le norme nazionali in materia di ammissibilità devono rispettare il numero molto limitato di norme in materia di ammissibilità a livello dell'UE (nel regolamento recante disposizioni comuni e nel regolamento FSE).**

Gli Stati membri sono inoltre competenti per stabilire come intendono **verificare il rispetto delle norme in materia di ammissibilità**. Sarà utile discuterne con l'autorità nazionale di audit, in quanto ciò determinerà ciò che dovrà essere controllato ai vari livelli (dall'autorità di gestione, dall'autorità nazionale di audit e dai revisori della Commissione). Ciò garantisce anche la certezza dell'audit per quanto riguarda le spese del Fondo sociale europeo. È pertanto della massima importanza preservare la semplicità e che si eviti la sovraregolamentazione (*gold-plating*).

---

### Domanda 2

*Telelavoro: quali costi sono ammissibili all'FSE?*

### RISPOSTA

Da definirsi nelle norme nazionali in materia di ammissibilità e per garantire che siano programmate nell'ambito della pertinente priorità d'investimento. Gli Stati membri dispongono di ampia flessibilità nella definizione dei costi ammissibili, in quanto le norme nazionali in materia di ammissibilità devono rispettare il numero molto limitato di norme in materia di ammissibilità a livello dell'UE (nel regolamento recante disposizioni comuni e nel regolamento FSE).

---

### Domanda 3

*Riprogrammazione: Il nuovo limite dell'8 % per il trasferimento verso un altro asse prioritario.*

*a) Tale limite fa riferimento all'asse "che cede" o all'asse "che riceve"?*

Piattaforma CRII:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=469663935>

‘Un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità (che cede), può essere trasferito dal 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % dell'assegnazione complessiva del programma ad un'altra priorità nell'ambito dello stesso fondo e all'interno dello stesso programma. Gli Stati membri applicano i limiti fissati dall'articolo 30, paragrafo 5, del CPR (*modificato\**). Tali modifiche devono essere notificate alla Commissione. Le modifiche che vanno oltre tali limiti richiedono una decisione della Commissione.”

(\*Testo dell'iniziativa CRII adottato e entrato in vigore il 2 aprile 2020):



COM\_2020\_113\_F1\_  
PROPOSAL\_FOR\_A\_R

*b) Se si fa riferimento all'asse "che cede", più assi (ciascuno entro il limite dell'8 %) può assegnare una dotazione ad un singolo asse?*

### **RISPOSTE**

- a) Sì, si riferisce all'asse "che cede".
- b) Sì, è stato rispettato il limite del 4 % a livello del PO.

---

## **Domanda 4**

***Riprogrammazione: IOG e***

- a) limite dell'8 % per il trasferimento verso un asse prioritario***
- b) limite del 4 % del bilancio del PO***

***Esistono specifiche specifiche per gli assi o per i programmi operativi finanziati dallo IOG per ciò che riguarda la flessibilità dei punti a) e b)?***

### **RISPOSTA**

Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG (articolo 22 (1) del regolamento FSE). La tabella 18a del modello di programma (la tabella finanziaria con gli assi prioritari di un programma) include per un asse prioritario IOG un importo unico che comprende sia la dotazione specifica IOG sia il sostegno integrativo del FSE. Poiché i trasferimenti ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5,

dell'RDC sono possibili solo all'interno dello stesso fondo e l'IOG è considerata un Fondo (in quanto vi è un unico importo nell'asse prioritario), tale trasferimento tale trasferimento è possibile a un altro asse prioritario IOG contenuto nel programma, se presente.

---

### **Domanda 5**

*Una serie di attività di formazione è stata sospesa, all'interno di priorità diverse rispetto al 9iv, al fine di limitare la diffusione del virus.*

*Se le norme nazionali di ammissibilità lo consentono, possono i rispettivi costi*

*a) essere ammissibili?*

*b) In caso affermativo, all'interno di quale priorità?*

### **RISPOSTA**

Cfr. le risposte già fornite sulla [piattaforma CRII](#): *Casi di forza maggiore*

*Ammissibilità delle spese – Generale (COVID-19 and force majeure,*

*Eligibility of expenditure affected in operations – General)*

---

### **Domanda 6**

*In alcune zone gli hotel sono utilizzati per ospitare persone positive al Coronavirus che non hanno bisogno di cure ospedaliere. Le spese, come la fornitura di pasti o altri servizi per queste persone, sono ammissibili al FSE?*

### **RISPOSTA**

Le **operazioni** possono essere selezionate a condizione che **contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi specifici che gli Stati Membri hanno definito per le priorità di investimento** individuate nel Programma Operativo. Queste operazioni sono necessarie per limitare la propagazione del virus, in modo da evitare che il collasso del sistema sanitario comprometta l'accesso ai servizi sanitari. Queste operazioni sono ammissibili ai sensi della priorità di investimento 9iv ("accesso ai servizi").

**Le norme di ammissibilità del FSE sono nazionali<sup>1</sup>**: le norme nazionali di ammissibilità del FSE dovrebbero determinare ciò che è ammissibile. Gli Stati membri dispongono di un'ampia flessibilità nella definizione dei costi ammissibili delle azioni. Queste norme nazionali di ammissibilità devono essere conformi all'insieme molto limitato di norme di ammissibilità a livello dell'UE (nel regolamento sulle disposizioni comuni e nel regolamento FSE).

---

<sup>1</sup>Articolo 65, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni (RDC).

Nel caso della contestuale presenza di un numero di PO che intervengono nella stessa area geografica, si deve prestare attenzione ad evitare sovrapposizioni e a tener conto alla tipologia di partecipanti identificati in ciascuno di essi (ad esempio, se alcuni di essi prevedono come target i soggetti più svantaggiati).

---

### **Domanda 7**

*I costi connessi all'igienizzazione di spazi pubblici (ad esempio scuole, uffici amministrativi locali) quali attrezzature, macchinari e prodotti possono essere ammissibili per un supporto FSE?*

### **RISPOSTA**

Le operazioni possono essere selezionate purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici definiti dallo Stato membro per le priorità di investimento selezionate nel programma operativo. Le operazioni menzionate sono necessarie per limitare la propagazione del virus, in modo da evitare che il sistema sanitario collassi compromettendo l'accesso ai servizi sanitari. Esse sono ammissibili nell'ambito della priorità di investimento 9iv ("accesso ai servizi").

Le **norme di ammissibilità del FSE sono nazionali**<sup>2</sup>: Le norme nazionali sull'ammissibilità relative all'FSE determinano ciò che è ammissibile. Gli Stati membri godono di ampia flessibilità nel definire i costi ammissibili. Tali norme nazionali di ammissibilità devono rispettare il ristretto insieme di disposizioni europee in materia di ammissibilità (contenute nel regolamento recante disposizioni comuni e nel regolamento FSE).

---

### **Domanda 8**

*Tirocini. Nel caso siano stati sospesi per limitare la propagazione del virus*

*a) è possibile versare l'indennità prevista ai partecipanti, ed essa sarebbe ammissibile al FSE?*

*b) in caso di risposta affermativa, i tirocini devono ancora avere luogo una volta che la situazione sia più stabile? Quali sono le possibilità per (ulteriori) indennità?*

### **RISPOSTA**

Sulla [piattaforma CRII](#)<sup>3</sup> sono già presenti Domande & Risposte che hanno affrontato il tema delle **operazioni interessate dall'emergenza la cui attuazione è sospesa**. In particolare le domande relative a "COVID 19 e cause di forza maggiore", "ammissibilità alle operazioni

---

<sup>2</sup>Articolo 65, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni (RDC).

<sup>3</sup> <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=469663935>

*interessate" e "flessibilità per adeguare le operazioni interessate"*<sup>4</sup>. Su questa base occorre valutare se i costi delle indennità possono essere ammissibili a titolo della priorità d'investimento che sostiene l'operazione.

In queste Domande & Risposte si sottolinea anche come, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del RDC, l'ammissibilità è determinata in base alle norme nazionali, tranne nei casi in cui sono previste norme specifiche nel RDC o nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Inoltre, poiché l'attuazione dell'operazione è sospesa per ritardare la diffusione del virus in modo da evitare che il sistema sanitario imploda mettendo a rischio l'accesso ai servizi, è anche possibile istituire una **nuova operazione ai sensi della priorità di investimento 9iv** (accesso ai servizi) per coprire i costi effettivi delle operazioni sospese.

Pertanto, quando gli tirocini vengono sospesi per ritardare la diffusione di COVID-19 in modo da garantire l'accesso al sistema sanitario, i costi per le indennità di partecipazione sono sicuramente ammissibili nell'ambito del FSE, ma a valere sulla priorità di investimento sull'accesso ai servizi, priorità di investimento 9.iv. Le norme nazionali di ammissibilità dovrebbero essere quindi adeguate di conseguenza in modo che tali indennità siano ammissibili durante il periodo di sospensione dei tirocini.

---

<sup>4</sup> 'COVID-19 and force majeure', 'eligibility in affected operations' and 'flexibility to adjust affected operations'.